TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Piemonte – II Sezione, 9 febbraio 2005, n. 294

L'espressione del voto attraverso un ghirigoro, segno grafico di natura incerta, non integra una consapevole dichiarazione dei volontà dell'elettore e pertanto non consente l'applicazione del principio del favor voti.

Omissis.
Peraltro rileva il Collegio che una espressione del voto attraverso un ghirigoro, come nel caso della scheda in esame, non integra una consapevole dichiarazione di volontà dell'elettore. Il principio del favor voti, che si trova espresso nell'articolo 69, comma 1, del D.P.R. n. 570 del 1960, e che impone di escludere la nullità del voto quando sia possibile desumere la volontà dell'elettore, salvo che dalla scheda non emerga in modo inoppugnabile l'intento di farsi riconoscere, presuppone infatti la presenza di una espressione di voto non ambigua e indecifrabile; e cioè di una dichiarazione che possa essere considerata esistente. Nel caso in esame la materiale espressione del voto avvenuta mediante un segno grafico di natura incerta e, sembra, del tutto accidentale, integra gli estremi di una dichiarazione di voto, più che nulla, inesistente; e quindi non riconducibile a una forma espressiva della "volontà effettiva dell'elettore", secondo la formula testuale dell'art. 69, comma 1, del D.P.R. 570/60.
Il quale, pur essendo ispirato al principio del favor voti, qualifica come invalidi quei voti espressi in modo da rendere impossibile l'individuazione della volontà dell'elettore.
Omissis.